

**Copia Verbale di Deliberazione N° 6 del 29-04-2021
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: PRESA D'ATTO E CORREZIONE QUADRO GENERALE PRG IN VIGORE.
PROPRIETA' PORFIRI MARINO. APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 20:30, si è riunito, nei modi di legge nella sede del Comune di Urbisaglia, il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

GIUBILEO PAOLO FRANCESCO	Presente	PANTANETTI MARTA	Presente
CARBONARI MICHELE	Presente	ROMAGNOLI MIRTA	Presente
PETTINARI FRANCESCA	Presente	ARRA' CRISTINA	Presente
MUCCI PAOLO	Assente	FERRANTI FREDIANO	Presente
MAGI ALICE	Presente	NARDI ALEX	Presente
FERRARINI EMANUELE	Presente		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il GIUBILEO PAOLO FRANCESCO in qualità di SINDACO assistito dal Vice Segretario DE ANGELIS STEFANO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

FERRANTI FREDIANO
MAGI ALICE
NARDI ALEX

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il vigente PRG, adeguato al PPAR ed al PTC, è stato approvato definitivamente dal Consiglio Comunale con atto n° 18 del 04/07/2012 in conformità della delibera della Giunta Provinciale n° 174 del 08.06.2012

ATTESO che era in itinere la procedura di valutazione dell'osservazione Porfiri Marino C.F. PRFMRN34P08H876R per l'area F. 25 N° 15-16 prot. 4879 del 22 giugno 2011, inviata contemporaneamente anche presso la Provincia di Macerata dove è risultata allibrata 22/06/2011 prot. 50998/URB

PREMESSO che nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche 10-01-2013 è stata pubblicata Provincia di Macerata " Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/90e s.m. . MODIFICA delle aree ai sensi dell'art. 19comma 1 del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI) approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 116 del 21.01.2004 Codice: F-19-0926
Comune Urbisaglia
Richiedente: Amm.ne Comunale
Amministrazione competente: Provincia di Macerata – IX Settore Gestione del Territorio

"Si comunica che con nota del 10/12/2012, l'Amministrazione Comunale ha trasmesso una richiesta di modifica del perimetro, individuata nel Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale, contraddistinta con il codice F-19-0926. L'istanza, che è stata avviata ai sensi dell'art. 19 delle Norme di Attuazione del PAI approvato con D.C.R. n. 116 del 21/01/2004, è pervenuta in data 10/12/2012 ed è stata iscritta al N° di prot. 79364 dello scrivente settore.

Il procedimento, per il quale è previsto il termine di 90 giorni decorrente dalla data di ricevimento della richiesta, dovrà concludersi entro la data del 10/03/2013, fatta salva la possibilità per lo scrivente Settore di sospendere il termine per l'eventuale richiesta di chiarimenti o documentazione integrativa fino al ricevimento di quanto richiesto.

La richiesta di modifica dell'area verrà pubblicata anche all'Albo Pretorio del Comune di Urbisaglia.

Si informa che chiunque ne abbia interesse potrà prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti ai sensi della legislazione in materia (art. 10 lett.b della L.241/90 e successive modificazioni)

Il responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Silvio Liverotti del IX settore – Gestione del Territorio della Provincia di Macerata (tel. 0733248753 e.mail:

silvioliverotti@provincia.mc.it); gli atti possono essere visionati presso il medesimo Settore, in via Velluti 41 località Piediripa di Macerata, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9,00 alle 12,00"

CONSIDERATO che successivamente con Determina Dirigenziale Settore IX Gestione del Territorio Provincia di Macerata N° 179 del 21-08-2013 " Modifica area ai sensi dell'art. 19 delle Norme di Attuazione Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Soggetto Richiedente Comune di Urbisaglia. Istanza modifica area in Comune di Urbisaglia identificata con codice F19 0926 veniva ACCOLTA DEFINITIVAMENTE tale ISTANZA quale modifica del perimetro di un'area dio versante in dissesto in località Valleresco ed identificata con codice F-149-0926 ed identificata con codice F-19-0926 (ALLEGATO A)

RIPRESI i pertinenti stralci dell'ISTRUTTORIA

In merito alla modifica apportata all'area agricola EA, a seguito dell'istanza del Sig. Porfiri Marino; dall'esame delle indagini prodotte, la proposta di ripermetrazione della zona agricola "EA" è condivisibile in quanto l'area in oggetto non è interessata da vincoli di nessuna natura, ad eccezione di una porzione dell'area PAI, per la quale il Geologo Fabio Lattanzi ha evidenziato un errore topografico nella sua delimitazione . A tale proposito si ribadisce che le n.a. del PAI sono sempre prevalenti rispetto alle previsioni del Piano Regolatore Generale . Pertanto qualsiasi intervento edilizio dovrà essere conforme ad esse, e la modifica del perimetro dell'area di versante in dissesto dovrà essere effettuata con la procedura di cui all'art. 19 delle n.a. del PAI

In merito all'istanza del Sig.re Porfiri Marino , pervenuta direttamente a questa provincia il 22/06/2011 prot. 50998/URB, era stato rimandato al Comune il compito di verificare la possibilità di una eventuale ripermetrazione della zona EA relativa al terzo appezzamento di terreno, situato ad ovest della lottizzazione PL2, in fase di successiva variante PRG.

*Premesso che nella Delibera n. 2/12 non si fa nessun riferimento all'osservazione del Sig.re Porfiri Marino, negli elaborati grafici di progetti è stata apportata la ripermetrazione della destinazione agricola EA di cui all'oggetto . Con nota prot. n. 2903 del 07/05/2012 pervenuta il 08/05/2012 prot. 29623, il Responsabile della Posizione Organizzativa del Comune di Urbisaglia, Geom. Massimo Rastelli, a sostegno della scelta effettuata dal Consiglio Comunale, ha trasmesso lo studio geologico redatto dal Geologo Fabio Lattanzi, ed ha motivato nel modo seguente la ripermetrazione della zona agricola EA:
Nell'area "Valleresco ALTA" cartograficamente collocata ad est del toponimo "C.Piccinini" è stato effettuato un approfondimento di indagine a seguito dell'osservazione "PORFIRI" . Il geologo Lattanzi ha redatto una indagine che si allega alla presente, i cui risultati evidenziano un errore topografico nella delimitazione dell'area PAI. Pertanto, posta la permanenza dei vincoli PAI fino alla correzione che l'Amministrazione Comunale intende effettuare con le relative procedure, si è ritenuto opportuno considerare l'area in in zona agricola normale "EN" coerentemente alla metodologia applicata per tutto il territorio agricolo Comunale.*

Dall'esame delle indagini prodotte, la proposta di ripermetrazione della zona agricola "EA" è condivisibile in quanto l'area in oggetto non è interessata da vincoli di nessuna natura , ad eccezione di una porzione interessata dall'area PAI per la quale il Geologo Fabio Lattanzi ha evidenziato un errore topografico nella sua delimitazione. A tale proposito si evidenzia che le n.a. del PAI sono sempre prevalenti rispetto alle previsioni del Piano Regolatore Generale. Qualsiasi intervento edilizio dovrà essere conforme ad esse, e la modifica del perimetro dell'area di versante in dissesto dovrà essere effettuata con le

VERIFICATO d'ufficio la cartografia PAI 2016 dal sito della Regione Marche (ALLEGATO 1), tuttora in vigore, constatando la nuova perimetrazione

ATTESO che la Legge Regionale agosto 1992, N° 34 riguardante Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio all'Art. 15 – Contenuti del Piano Regolatore Generale- al comma 5 riporta "le varianti al Piano Regolatore Generale che non incidono sul dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d'uso dell'area e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al

decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3, sono approvate in via definitiva dalla giunta comunale ai sensi dell'art 30 della presente legge"

RICHIAMATA con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 25.03.2021 con la quale si è provveduto alla presa atto e correzione del quadro generale del PRG in vigore, riservando la trasmissione al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva degli aggiornamenti all'area in argomento;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'intero procedimento;

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

- Favorevoli: 10
- Contrari:0
- Astenuti:0

DELIBERA

1. Di approvare l'aggiornamento all'area denominata Porfiri Marino corrispondente catastalmente circa al F. 25 N.16 porz., N.28 porz, N. 211 porz., N.34 porz., N.409 porz , s.a. e F. 24 N. 47 porz, N. 101 porz, N. 150 porz, N.148 porz e N. 152 porz, s.a. da zona agricola di salvaguardia "EA" retta dall'art. 22 delle norme tecniche attuative del vigente PRG

ART. 22 - ZONE AGRICOLE DI SALVAGUARDIA PAESISTICO-AMBIENTALE - EA -

Tali zone riguardano quelle parti del territorio agricolo nelle quali, per la presenza di elementi naturali da tutelare (corsi d'acqua, zone a rischio di esondazione, elementi naturali di particolare valore, emergenze geologiche, confluenze fluviali, boschi), di elementi del patrimonio storico-culturale da salvaguardare (centro storico, edifici e manufatti, aree Archeologiche), di condizioni di instabilità in atto o potenziali (aree soggette a dissesti ed aree con pendenza superiore al 30%), il Piano pone particolari limitazioni agli interventi edificatori ed a quelli di sostanziale modificazione delle caratteristiche ambientali. In tali Zone non è consentita alcuna nuova costruzione, ma, al fine di garantire le attività agricole in atto, è ammesso l'ampliamento delle costruzioni esistenti di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. n°13/1990 nel rispetto di tutti gli indici e prescrizioni di cui a tale articoli e fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente fino a un massimo di 200 mc, purchè tali manufatti non ricadano negli ambiti di tutela indicati dal presente Piano per i Centri e Nuclei storici e per gli edifici e manufatti extraurbani, per le aree archeologiche, per la confluenza fluviale, per i boschi, per le aree in condizione di instabilità, per i versanti con pendenza maggiore del 30%, nel qual caso sono consentite solo operazioni relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Per gli edifici classificati dal censimento del patrimonio edilizio rurale come edifici di assoluto valore architettonico (A1), tipici del

l

'agricoltura marchigiana (A2), con caratteri tipologici ed architettonici che costituiscono elementi caratterizzanti il paesaggio rurale (B) valgono le norme di cui al capo III, art. n.° 36, 37. E' consentito l'ampliamento funzionale degli edifici agricoli produttivi esistenti, diversi da quelli

classificati dal censimento del patrimonio edilizio, fino ad un massimo di superficie utile non superiore al 50% di quella esistente e sempre nel rispetto degli indici e delle prescrizioni stabilite per tali costruzioni all'art. n.20. Qualora le aree oggetto d'intervento siano interessate da eventuali ambiti prescrittivi del PTC e nel caso in cui gli interventi stessi, non godano già del regime di esenzione definitivo, dovrà essere redatta la verifica di conformità di cui al punto 5.4 dell'art. 5 delle NTA del PTC, da effettuare secondo le modalità di cui all'art. 5.6 dello stesso articolo." Eventuali opere di pubblica utilità a livello infrastrutturale previste dal Piano in tali zone o che dovessero necessariamente essere localizzate nelle stesse, sono soggette a verifica di compatibilità ambientale in base alla normativa vigente all'atto della progettazione delle opere. In queste zone non è ammessa la realizzazione di scavi e movimenti di terra, fatta eccezione per quelli strettamente necessari al

1

'adeguamento degli edifici esistenti, la creazione di nuove strade, nonché la formazione di vasche e laghetti di accumulo dell'acqua a fini irrigui. *In prossimità degli elementi naturali, è vietata inoltre la realizzazione di percorsi, aree di sosta ed altre strutture legate alla fruizione. Nei rimboschimenti, nella messa a dimora di nuove siepi e filari alberati o nel recupero di quelli esistenti si dovrà far ricorso, in modo prescrittivo, all'elenco allegato o comunque a specie autoctone spontaneamente presenti nell'area d'intervento.* Per l'installazione di impianti fotovoltaici vale la normativa statale e regionale in materia vigente.

A zona agricola normale –EN- retta dall'art. 20 delle norme tecniche del vigente PRG

ART. 20 - ZONE AGRICOLE NORMALI - EN -

Tali Zone sono destinate esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle attività produttive connesse ivi compreso l'agriturismo; lo sfruttamento delle risorse del sottosuolo in tali Zone è condizionato e subordinato alle previste e necessarie autorizzazioni di legge in merito. Nelle zone agricole sono ammesse soltanto le nuove costruzioni che risultino necessarie per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 dell'art.3 della L.R.13/'90 ed in particolare:

- a. abitazioni necessarie per l'esercizio dell'attività agricola;*
- b. ampliamento o ricostruzione di abitazioni preesistenti da parte dell'imprenditore agricolo;*
- c. attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola, come silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, sementi e antiparassitari, ricoveri per bestiame;*
- d. edifici per allevamenti zootecnici, di tipo industriale, lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica;*
- e. serre;*
- f. costruzioni da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;*
- g. edifici per industrie forestali;*
- h. opere di pubblica utilità che debbono sorgere necessariamente in zone agricole.*

Nessun'altra costruzione nuova può insediarsi nelle zone agricole fatta eccezione per quelle espressamente consentite dalla legislazione vigente. Nelle aree di versante, aventi pendenza assoluta superiore al 30%, sono vietati gli interventi edilizi di cui sopra, nonché qualsiasi impedimento al deflusso delle acque, i riporti e i movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo le opere relative ai progetti di recupero ambientale.

Per gli insediamenti di industrie nocive e per gli allevamenti industriali il Comune individua

apposite zone attraverso varianti agli strumenti urbanistici generali; la localizzazione non potrà comunque avvenire a distanza inferiore a 500 m dal limite dell'area archeologica. Sono fatti salvi gli ampliamenti degli allevamenti comunque esistenti.

Agli effetti delle presenti norme, nella famiglia coltivatrice sono compresi tutti i conviventi legati da vincoli di parentela o affinità, impegnati direttamente nell'attività agricola e le persone a loro carico nel rispetto delle norme contenute nell'art.4 della L.R.13/'90. I Permessi a costruire per la realizzazione di edifici in zone agricole sono rilasciati, ai proprietari dei fondi o agli aventi titolo nel rispetto delle norme della L.R. 13/90 e della legge 28 N.°10 Gennaio 1977, alle seguenti condizioni:

1. (Abitazioni) -per quanto attiene agli interventi di cui agli art. n.°4 e 5 della L.R. 13/90, che le costruzioni stesse siano in funzione dell'attività agricola e delle esigenze abitative dell'imprenditore a titolo principale singolo o associato con i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia.
2. (Accessori) per quanto attiene agli interventi di cui agli art. n.°8, 9, 10 e 11 della L.R. 13/90, che le costruzioni stesse siano in funzione dell'attività agricola dell'imprenditore singolo o associato con i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia.

I Permessi a costruire per gli interventi di cui all'articolo 6 della L.R. 13/90, sono rilasciate ai soggetti di cui all'art. n.°4 della Legge 28 N.°10 Gennaio 1977. La necessità della realizzazione delle nuove costruzioni ammesse deve risultare da un Piano Aziendale o interaziendale ai sensi della L.R. N.°13/90. Il Piano Aziendale deve essere allegato alla domanda di Permesso a costruire. Sono esonerati dalla presentazione del Piano Aziendale, e devono presentare una semplice relazione illustrativa i soggetti di cui al comma 2 dell'art.12 L.R. 13/90. I Permessi a costruire relativi alle costruzioni sopra elencate sono rilasciati previo accertamento della esistenza di infrastrutture esistenti per quanto riguarda le vie di accesso, l'elettricità, lo smaltimento dei liquami e l'acqua potabile o della programmata realizzazione delle stesse da parte del Comune o dell'assunzione di impegno da parte dell'interessato a realizzarle contestualmente alle costruzioni. In tali zone il Piano si attua per intervento diretto applicando i seguenti indici:

- **per le nuove costruzioni** valgono i seguenti distacchi minimi riferiti ai confini del fondo, fatte salve ulteriori e/o diverse specifiche precisazioni:

- Dc -Distanza dai Confini: 20,00 m.

E' consentita la ristrutturazione e/o l'ampliamento di fabbricati preesistenti all'adozione del PIANO anche se posti a distanze inferiori a quelle sopra indicate, purché tali interventi, da effettuarsi nel rispetto delle altre prescrizioni di cui appresso relative alla densità e all'altezza massima, non producano avanzamento dei fabbricati sul lato posto a distanza inferiore a quelle minime.

- Ds -Distanza minima dalle strade: 20,00 m.

Salvo diverse specifiche precisazioni o maggiori distanze per il rispetto delle indicazioni di Piano e/o in relazione alla classificazione delle strade di cui al D.M. N.°1404 del 01/04/68 e successivi aggiornamenti.

- Per le costruzioni di cui al punto 1) (Abitazioni).

If -Indice di Densità Fondiaria (per abitazioni): 0,03 mc/mq.

- Per le costruzioni di cui al punto 2 (Accessori)

If -Indice di Densità Fondiaria: 0,03 mc/mq.

Dc -Distanza dai Confini: 10,00 m.

L'indice massimo 0,03 mc/mq vale per la residenza ivi comprese le costruzioni accessorie di cui al punto c) del presente articolo (art.3 della L.R.13/'90) costituenti corpo unico con il fabbricato ad uso abitazione o realizzate a distanza inferiore a m 10 da questo. Fermo restando il rispetto dell'indice di densità fondiaria di cui sopra, il fabbricato residenziale non potrà comunque superare il volume di 1.000 mc. fuori terra e per le costruzioni accessorie la superficie coperta di 200 mq. salvo maggiori esigenze documentate nel piano aziendale di cui al comma 1 dell'art.12 L.R. 13/90.

Le limitazioni dimensionali di cui al precedente comma non si applicano nel caso di recupero ed ampliamento dei fabbricati esistenti.

- H: - Altezza massima: 7.50 m per le residenze, misurati a valle per terreni in declivio. 4.50 m per le costruzioni accessorie che devono svilupparsi su un solo piano; nei terreni in declivio è ammesso l'incremento di 1,00 m a valle. Nell'ambito della volumetria ammessa il fabbricato residenziale può essere suddiviso in più alloggi in relazione al numero dei componenti della famiglia coltivatrice. Le costruzioni esistenti sul fondo, non più idonee sotto il profilo igienico e funzionale alla residenza, qualora non rientrino nella classificazione operata dal Piano del patrimonio edilizio rurale di particolare valore architettonico e/o storico-documentario, possono essere demolite o adibite a costruzione accessoria a servizio dell'azienda nei limiti delle prescrizioni e degli indici urbanistici per tali costruzioni, fatta salva la sola eventuale maggiore altezza. In tal caso sulla costruzione accessoria va istituito un vincolo di destinazione con le modalità appresso indicate. Non sono ammesse nuove residenze agricole su terreni risultanti da frazionamenti avvenuti nei cinque anni precedenti ai sensi del 5° comma del

l'art.4 della L.R. 13/90. Le nuove costruzioni, gli ampliamenti, le ristrutturazioni, gli interventi di recupero e le sistemazioni esterne, dovranno comunque essere eseguiti con tipologie, materiali, piantumazione in armonia con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale.

A tal fine si prescrive:

- a) La tipologia, ovvero la conformazione volumetrica della casa colonica dovrà ispirarsi a quelle originarie della zona. Su terreni di fondovalle l'abitazione sarà posta al centro del fondo, mentre su quelli di pendio questa sarà posizionata lungo strada o sul punto più emergente.
- b) Le coperture saranno in coppi di recupero o similari purché a capanna con esclusione di tetti piani.
- c) I paramenti esterni saranno a mattoncini a faccia vista provenienti dal recupero o nuovi, con colorazioni simili a quelli usati nelle case coloniche originarie circostanti, o della zona. E' ammesso l'uso dell'intonaco limitato a piccole porzioni colorato con pigmenti originari di edifici del luogo. I paramenti potranno rimarcare con marcapiani l'imposta dei piani.
- d) Sono esclusi terrazzi sporgenti mentre sono ammesse logge.
- e) Sono ammessi corpi addossati all'abitazione principale (depositi, garage, portici) purché con falde inclinate e non avvolgenti tutti i lati dell'edificio.

- **Per le costruzioni di cui al punto e) (Serre):**

- If - Indice di Densità Fondiaria: 0,50 mc/mq.
- La distanza minima di tali costruzioni deve essere di almeno 5,00 m dai fabbricati residenziali esistenti nello stesso fondo e di almeno 10,00 m da tutte le altre abitazioni.
- La distanza minima dai confini di proprietà dovrà essere non inferiore a 5,00 m.

- **Per le costruzioni di cui al punto f) (Impianti produttivi):**

- If - Indice di Densità Fondiaria: 1 mc/mq.
- Dc - Distanza Minima dai Confini: 20,00 m.
- Df - Distanza Minima dalle Abitazioni ricadenti nel complesso aziendale: 10,00 m.

- **per le costruzioni di cui al punto d) (Allevamenti):**

- If - Indice di Densità Fondiaria: 0,50 mc/mq.

Le costruzioni dovranno inoltre:

- a) -essere protette da una zona circostante, con recinzioni ed opportune alberature, di superficie, pari a quella degli edifici da realizzare moltiplicata per 5;
- b) -rispettare le seguenti distanze minime: dai confini 40,00 m; dal perimetro dei centri abitati 1.000 m, estesa a 2.000 m per gli allevamenti di suini; dal più vicino edificio residenziale non rientrante nel complesso aziendale di 100,00 m;

c) -svilupparsi su un solo piano e rispettare l'altezza massima di 4,50 m misurata a valle per i terreni in declivio; sono fatte comunque salve le diverse altezze che rispondono a particolari esigenze tecniche;

I lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica devono essere posti a 100 m dalle abitazioni e dai confini e devono essere realizzati all'interno della zona di protezione di cui alla lettera a). Sono considerati allevamenti zootecnici di tipo industriale quelli la cui consistenza supera il rapporto peso-superficie stabilito dalla Legge N.°319/76.

Il rilascio del Permesso a costruire per le costruzioni di cui al punto 1 (Abitazioni) e quelli di cui al successivo art. n.°21 è subordinato all'istituzione di un vincolo non aedificandi sulle aree impegnate in base all'indice di densità fondiaria per le varie costruzioni; è esclusa dal vincolo l'area iscritta a catasto per l'edificio rurale oggetto della concessione. L'Amministrazione Comunale dovrà dotarsi di un registro fondiario con annessa planimetria sulla quale riportare i dati catastali dei terreni vincolati ai sensi del precedente comma. Il rilascio dei Permessi a costruire per le costruzioni di cui ai punti 8, 9, 10 (a, b, c,) della [L.R. 13/90](#) è subordinato all'istituzione di un vincolo di destinazione che preveda per almeno 10 anni il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola e le sanzioni per l'inosservanza del vincolo stesso. I vincoli di cui sopra sono trascritti, a cura dell'Amministrazione Comunale e a spese del concessionario, presso la Conservatoria dei Registri delle proprietà immobiliari. E' consentito il mutamento di destinazione ed uso:

a) nei casi di morte o invalidità del concessionario;

b) nei casi di abbandono, imposto da espropriazione per pubblica utilità o da altre cause di forza maggiore, dell'attività agricola da parte di chi ha sottoscritto l'atto di impegno.

c) nei casi in cui il concessionario versa nell'ipotesi di cui agli art. n.°33 e segg. della [L.R. N.°42 del 28/10/1977](#).

Non comporta, in ogni caso, mutamento di destinazione ed obbligo di richiedere la concessione onerosa, la prosecuzione dell'utilizzazione degli edifici da parte dei familiari del concessionario nell'ipotesi di cui alla lettera -a), e da parte del concessionario e suoi familiari nell'ipotesi di cui alle lettere -b) e -c). Per gli interventi diversi dai precedenti e relativi agli edifici ricadenti in tale zona, classificati dal censimento del patrimonio edilizio rurale come edifici di assoluto valore architettonico (A1), tipici dell'agricoltura marchigiana (A2), con caratteri tipologici ed architettonici che costituiscono elementi caratterizzanti il paesaggio rurale (B), valgono le norme di cui al capo III, art. n.° 36, 37. Per l'installazione di impianti fotovoltaici vale la normativa statale e regionale in materia vigente.”

Il tutto come dettagliatamente specificato negli stralci del PRG allegato (A: STATO ATTUALE; B: STATO MODIFICATO) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. di dare atto che al netto delle differenze di riferimento georeferenziate, viene allegato stralcio indicativo tra PRG variato e catastali corrispondenti;

Inoltre stante la necessità e l'urgenza di provvedere in merito con opportuna separata votazione così risultate:

Voti favorevoli: 10

Voti Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.L.gvo 18.08.2000, n. 267.

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Esito Favorevole

Il Responsabile del servizio

F.to Cippitelli Paolo

Data 21-04-2021

Letto approvato e sottoscritto a norma di legge.

SINDACO

F.to GIUBILEO PAOLO FRANCESCO

Vice Segretario

F.to DE ANGELIS STEFANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. _____

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 Legge 18.6.2009 n° 69) , per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 della legge 267/200

Li

Titolare P.O. AA.GG.

F.to DE ANGELIS STEFANO

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diviene esecutiva per:

dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134, 4 comma, TUEL – D.LGS 267 del 18.08.2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 4 comma, TUEL – D.LGS 267 del 18.08.2000)

Vice Segretario

F.to DE ANGELIS STEFANO

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio
Urbisaglia Li,

Titolare P.O. AA.GG.

F.to DE ANGELIS STEFANO
